CAMERA DEI DEPUTATI N. 1426

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL MONACO, CORDA, RIZZO, ARESTA, CHIAZZESE, D'UVA, ERMELLINO, FRUSONE, GALANTINO, IORIO, IOVINO, ROBERTO ROSSINI, GIOVANNI RUSSO, TRAVERSI

Modifiche all'articolo 210 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attività libero-professionale dei medici e degli psicologi militari

Presentata il 7 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è volta a eliminare una discriminazione in atto tra medici e psicologi militari. Nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione della Difesa gli ufficiali della sanità militare esercitano la loro professione a favore di pazienti prevalentemente militari. Si tratta di una popolazione selezionata dal punto di vista fisico e psicologico, sostanzialmente sana o priva di situazioni cliniche particolari che ne possano precludere l'impiego nei diversi contesti nazionali o in missioni fuori area. I principali compiti del Servizio sanitario militare, definiti dall'articolo 181 del codice dell'ordinamento militare (COM), di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, riguardano l'accertamento dei vari tipi di idoneità e la tutela della salute dei militari, oltre agli aspetti di logistica sanitaria.

Per quanto attiene alle attività extra-istituzionali, svolte al di fuori dell'orario di servizio:

a) in passato, tutti gli ufficiali della sanità militare hanno esercitato attività di libera professione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 25, del regolamento di cui al regio decreto 17 novembre 1932, n. 2544, oggi abrogato. La norma riconosceva la possibilità di esercitare attività extra-istituzionali per garantire agli ufficiali della sanità militare il necessario mantenimento delle proprie competenze professionali, attraverso la visita di pazienti non appartenenti alla popolazione militare. La più ampia popolazione civile, infatti, presentava

pazienti diversi per età, caratteristiche psicofisiche e genere e, quindi, caratterizzati da quadri clinici spesso non riscontrabili nella popolazione militare;

b) attualmente, con l'entrata in vigore del COM, si è creata una distinzione fra i medici militari (medici chirurghi, medici odontoiatri, medici veterinari) e gli psicologi militari. In particolare, ai sensi dell'articolo 210 del COM, i medici militari esercitano la libera professione, mentre per gli psicologi militari tale facoltà non è contemplata.

La disciplina della libera professione prevista dall'articolo 210 del COM delinea una distinzione tra gli stessi ufficiali della sanità militare (medici e psicologi), in relazione alla professione sanitaria esercitata. Tale distinzione è, a tutti gli effetti, ingiustificata.

Rilevano, al riguardo, il decreto legislativo n. 502 del 1992 (articoli 4 e 15) e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 « Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale ». In particolare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'articolo 3, precisa che le disposizioni sulla libera professione del personale del Servizio sanitario nazionale si applicano, come ulteriormente richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 2015, a tutte le professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, compresi gli psicologi.

In sintesi, per quanto attiene alla libera professione, il legislatore ha generato una situazione in cui gli psicologi militari risultano doppiamente discriminati sia rispetto ai medici militari del Servizio sanitario militare, sia rispetto agli psicologi civili del Servizio sanitario nazionale.

In relazione a quanto esposto, considerata anche la crescente attenzione del legislatore nei confronti della natura sanitaria della professione di psicologo (legge 11 gennaio 2018, n. 3), è stata formulata la presente proposta di legge recante modifiche all'articolo 210 del COM che, giova ricordarlo, non comporta nessun tipo di oneri e offre i seguenti numerosi vantaggi:

a) sarà assicurato il pieno rispetto del diritto del cittadino, costituzionalmente sancito, primario e assoluto, alla salute. Egli potrà liberamente scegliere il professionista a cui rivolgersi, eventualmente optando per lo psicologo militare. In tale quadro, sono garantiti gli articoli 2 e 13 della Costituzione che ribadiscono l'inviolabilità della libertà personale: anche nell'ambito sanitario, la scelta libera, ragionata e consapevole è espressione dei diritti di libertà e di rispetto della dignità umana (Corte costituzionale, sentenza n. 438 del 2008);

b) sarà superata la criticità relativa alla disparità di trattamento, in materia di attività extra-istituzionali, tra ufficiali medici e ufficiali psicologi. Entrambe le professionalità sanitarie potranno, analogamente a quanto avviene nel Servizio sanitario nazionale, esercitare la libera professione al di fuori dell'orario di servizio e senza oneri né svantaggi di nessun tipo per il Ministero della difesa;

c) risulterà favorito il mantenimento delle competenze cliniche e professionali del personale psicologo, attraverso l'esercizio delle attività di diagnosi e di terapia nei casi di disagio psicologico a livello individuale, familiare od organizzativo, relativi al contesto civile. In effetti, le competenze e le specializzazioni acquisite in ambito accademico richiedono una pratica costante per il loro mantenimento e, per sua natura, il contesto civile offre un ventaglio di opportunità maggiormente variegato rispetto a quello militare. Peraltro, il mantenimento delle competenze da parte del personale psicologo costituisce un evidente beneficio per l'amministrazione della Difesa che, a costo zero, disporrà, anche nel settore della salute mentale, di capacità sanitarie aggiornate, pronte ed esercitabili in numerosi contesti, sia a livello nazionale (si pensi all'intervento psicologico in caso di pubbliche calamità) sia all'estero, nei teatri di operazioni militari mediante interventi psicologici a favore della popolazione civile, oltre che dello stesso personale militare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 210 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « ai medici militari » sono inserite le seguenti: « e agli psicologi militari »;

2) dopo le parole: « e di imperfezioni fisiche » sono inserite le seguenti: « e mentali »;

b) nella rubrica, le parole: « del personale medico e paramedico » sono soppresse.

18PDL0040280